

**DICHIARAZIONE DI OPERATIVITA' ESCLUSIVA PRESSO IL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**

**Il sottoscritto, volontario
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Albano Sant'Alessandro, con la
presente, si impegna ad offrire la propria operatività esclusiva solo in favore del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Albano Sant'Alessandro (articolo 6 del
Regolamento Regionale 19/12/2022 n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di
protezione civile, in attuazione dell'art. 22 c.3. e 6 della legge regionale 29 dicembre 2021 n.
27" - Fatti salvi i casi previsti dal comma 2 del citato regolamento).**

Luogo e data..... Firma.....

Si riporta stralcio dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 19/12/2022 "Operatività del singolo volontario di protezione civile":

1. L'attività operativa che può essere svolta dai volontari comprende:

- a) l'impiego per eventi emergenziali di cui all'art. 2 della L.R. n. 27/2021 o per eventi di cui all'art. 3, c. 3 della legge regionale medesima, o dal Codice della protezione Civile;
 - b) l'impegno in attività di prevenzione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza o all'esercizio delle funzioni di protezione civile da parte degli enti preposti;
 - c) l'impiego in attività addestrative e/o formative;
 - d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti, anche con riferimento all'esercizio delle attività di coordinamento operativo di cui all'rt. 19 della l.r. n. 27/2021;
2. Fatta salva la possibilità di aderire a più di un soggetto iscritto all'Elenco territoriale, ciascun volontario deve dichiarare la propria operatività esclusiva a favore di un solo soggetto tra quelli di cui all'rt. 2, c.2, lett. a), b), c) e d). Ciascun volontario che ha dichiarato l'operatività esclusiva ai sensi del periodo precedente può dichiarare la propria operatività anche a favore dei soggetti di cui all'art. 2, c.2. lett. e);
3. Alla dichiarazione di operatività esclusiva consegue la possibilità dell'applicazione dei benefici di legge prevista dagli artt. 39 e 40 del Codice della Protezione Civile. Per le attività svolte dal volontario a favore dei soggetti per i quali non è stata dichiarata l'operatività esclusiva, non è prevista l'applicazione dei suddetti benefici di legge.